

Divorzio: se il coniuge convenuto incapace ha già un ADS, non serve il curatore speciale

Trib. Milano, sez. IX, ordinanza 14 novembre 2014 (est. G. Buffone).

DIVORZIO – CONIUGE CONVENUTO INCAPACE – NOMINA DI UN AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (PENDENTE O GIÀ PERFEZIONATA) –NOMINA DEL CURATORE SPECIALE – NECESSITÀ – ESCLUSIONE

La legge divorzile prevede che il presidente nomini un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace. Tuttavia, ove sia già pendente un procedimento di amministrazione di sostegno, è il GT – una volta aperta l'amministrazione di sostegno - a decidere se: 1) conferire all'amministratore di sostegno il compito di partecipare al processo di divorzio in luogo del beneficiario; o 2) nominare un curatore speciale alla persona fragile, non assegnando questo compito all'amministratore; ciò esclude che sia necessaria la nomina del curatore speciale ex lege divorzio (previsione introdotta nell'Ordinamento quando l'amministrazione di sostegno non esisteva nel codice civile), occorrente solo dove la persona convenuta non sia già dotata di una misura di protezione giuridica.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

Oggi 14/11/2014 , in Milano,
davanti al Tribunale di Milano, sezione Nona Civile, in persona del dr. Giuseppe Buffone, in funzione di Presidente f.f.
a seguito di convocazione sono comparsi:

1) (comparso)

e

2) ... (non comparsa)

i quali hanno contratto matrimonio in data ...1989
con i figli:....

·
·

L'Avv. .. deposita le notificazioni perfezionate ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e fa presente che la CONVENUTA versa in uno stato di alcolismo in una fase cronica. Fa presente, però, che in favore della ... è stato depositato ricorso per amministrazione di sostegno.

[marito]:

Compare alle ore 10.30 l'Avv. .. la quale riferisce in ordine al procedimento di amministrazione di sostegno: riferisce che il GT è la dr.ssa ... e che l'udienza per l'esame è fissata il 9.12.

L'Avv. ... chiede un rinvio per favorire la nomina dell'amministratore di sostegno.

IL Presidente osserva:

omissis

Pertanto, pendendo procedimento di amministrazione di sostegno, sarà il GT a decidere se conferire all'amministratore il compito di partecipare al processo di divorzio o se nominare un curatore speciale alla persona fragile (pur dotata di amministratore di sostegno); ciò non rende necessaria la nomina del curatore speciale ex lege divorzio (previsione nata quando l'amministrazione di sostegno non esisteva nel codice civile), occorrente solo dove la persona convenuta sia priva di misure di protezione giuridica.

Il Presidente f.f.

sentite le parti,

Per Questi Motivi

letto ed applicato l'art. 4 comma VIII l. 898/1970 c.p.c.

RINVIA la causa al GENNAIO 2015, ore

Dispone trasmettersi copia dell'odierno verbale al giudice tutelare dr.ssa, procedimento relativo a, c.f., r.g./2014.

MANDA alla cancelleria per quanto di competenza

Milano, lì 14 novembre 2014

Il Presidente del Tribunale f.f.

dott. Giuseppe Buffone